

Richiesta DOCUMENTO PROVVISORIO D'IDENTITÀ (Decreto 04-08-2026)**AL SIGNOR SINDACO DI**

Il/la sottoscritto/a

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

Comune di residenza

Via/Piazza

n. civico

ITALIANA

cittadinanza

stato civile

professione

VISTI: il decreto-legge n. 108 del 26-06-2026, coordinato con la legge di conversione 4-08-2026, n. 142, ed in particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 11; il Decreto interministeriale 4-08-2026; la circolare del Ministero dell'Interno n. 61/2026 in data 05-08-2026;

Nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, CONSTATATO che non è possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica (CIE) o comunque programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza di seguito prospettata;

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

il rilascio del "Documento provvisorio d'identità", con VALIDITA' per l'espatrio, **per motivi di urgenza improrogabili dovuti a:**

☐ VIAGGIO PROGRAMMATO ALL'ESTERO☐ FURTO / SMARRIMENTO DELLA CIE☐ ALTRO (specificare)

A tal fine,

ALLEGA

a) la seguente documentazione a prova dell'urgenza e della circostanza rappresentata:

b) n. 2 fototessere (una per il documento di identità provvisorio ed una per il cartellino);

DICHIARA

- che non è stato precedentemente rilasciato al/alla medesimo/a un documento provvisorio;
- di essere a conoscenza e di essere stato informato che il documento:
 - a) può NON essere accettato da alcuni Stati esteri;
 - b) non è rinnovabile;
 - c) la validità non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio;
 - d) deve essere restituito al Comune all'atto della richiesta della CIE;
- contestualmente al rilascio del documento provvisorio, fisserà un appuntamento per la successiva emissione della CIE, tramite il sistema "Agenda CIE" ovvero secondo le modalità previste dal Comune;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 3, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (vedi retro)
- che i connotati e contrassegni, sono i seguenti:

Statura

Capelli

Occhi

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 2016 679, in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

IL/LA RICHIEDENTE _____

Il / la richiedente è stato/a identificato/a mediante:

Art. 3

Non possono ottenere il passaporto:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
((b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;))
- c) LETTERA ABROGATA DAL [D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271](#).
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli [articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#);
- f) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 15 MAGGIO 1997, N. 127](#).
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'[articolo 3, lettera b\)](#), della [legge 21 novembre 1967, n. 1185](#) (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica".

Art. 3-bis

1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla **((normativa dell'Unione europea))** e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'[articolo 473-bis del codice di procedura civile](#), la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale.
((Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli [articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile](#) e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2))